

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 agosto 2018 — Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)**(Causa T-492/18)**

(2018/C 352/53)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Igor Zhadanov (Odessa, Ucraina) (rappresentante: P. Olson, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Scanner Pro — Domanda di registrazione n. 16 257 727*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 giugno 2018 nel procedimento R 1812/2017-2.**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- registrare la domanda di marchio dell'Unione europea 016257727 per i beni nelle classi 9 e 42;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)**(Causa T-495/18)**

(2018/C 352/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «DERMATEST» — Domanda di registrazione n. 17 542 986*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 giugno 2018 nel procedimento R 426/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — OCU/CRU**(Causa T-496/18)**

(2018/C 352/55)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Martínez Martínez e C. López-Mélida de Ramón, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione finale («Final Decision») del 19 giugno 2018 della commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico, adottata nell'ambito del procedimento 54/2017 avviato nei confronti del Comitato di risoluzione unico;
- condannare la «commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico» alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1. Primo motivo, basato sulla violazione del diritto fondamentale dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e del principio del rispetto dei diritti della difesa (diritto a una buona amministrazione nella sua espressione di accesso ai documenti per il legittimo esercizio dei diritti della difesa).
 - Si afferma, al riguardo, che la decisione impugnata con la quale la commissione di ricorso nega l'accesso integrale alla documentazione in possesso del Comitato di risoluzione unico (CRU), richiesta per esercitare il legittimo diritto della difesa, costituisce una grave violazione del diritto fondamentale a una buona amministrazione, nella sua espressione di accesso ai documenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della CDFUE, e del principio fondamentale di diritto comunitario del rispetto dei diritti della difesa.